

STATUTO

VILLA SENIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA PIETRO
ANTONELLI 25

Numero REA: CT - 359610

Codice fiscale: 05342180873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'Atto Repertorio N.7022	
	STATUTO	
	<u>TITOLO I</u>	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità	
	prevalente, denominata "VILLA SENIOR SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE" .	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo	
	risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disp. att. c.c.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al	
	deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del	
	Registro delle Imprese.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il	
	trasferimento della sede in comune diverso da quello	
	indicato.	
	La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie	
	senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con	
	semplice decisione dell'organo amministrativo.	

	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria	
	dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa, conformemente all'Art. 1 lettera a) della	
	Legge N. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico	
	promuovendo tutte quelle iniziative ed attività atte ad	
	assicurare su basi moderne, l'assistenza, la cura, la	
	riabilitazione e promozione degli anziani, di tutti gli	
	altri soggetti emarginati, disadattati, svantaggiati e	
	disagiati in genere (portatori di handicap,	
	tossicodipendenti, giovani e bambini in tenera età bisognosi	
	di cure), anche mediante convenzioni con Enti Privati e	
	Pubblici Locali, Regionali Nazionali ed Esteri, nonché	
	Aziende Sanitarie Locali.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	

	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi. A norma della Legge 3 Aprile 2001	
	n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio	
	lavoratore può stabilire, successivamente all'instaurazione	
	del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma (O in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione) con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può aderire alle Associazioni di Categoria.	
	ARTICOLO 5	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra	
	quelle che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma	
	1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la seguente attività:	
	A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con	
	Enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività	
	socio assistenziali e/o educative:	
	1. assistenza ed accompagnamento di bambini, giovani,	
	anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze	

	madri ed in generale di soggetti svantaggiati che	
	necessitano di cure e sorveglianza psicologica e morale;	
	2. istituzione, gestione, promozione, organizzazione in	
	proprio e non, di servizi socio sanitari (residenza	
	sanitaria assistita, comunità alloggio, comunità	
	terapeutiche assistite o protette, case di riposo, case	
	famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di	
	attività protetta, centri sociali, centri di aggregazione,	
	centri di accoglienza, case albergo, centri diurni e	
	notturni consultori, ambulatori) servizi di diagnosi e cura	
	per portatori di handicap fisici e/o psichici, anziani,	
	tossicodipendenti, minori in difficoltà, con pendenze	
	giudiziarie a carico (penali, civili o amministrative),	
	coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti,	
	detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;	
	3. creazione di ambulatori di medicina specialistica anche	
	con l'utilizzo di medici specialisti per la prevenzione, la	
	diagnosi, la cura e la riabilitazione, nonché per	
	l'assistenza in favore di malati terminali e/o affetti da	
	malattie neurodegenerative tra cui il morbo di Parkinson, il	
	morbo di Alzheimer e la corea di Huntington; realizzazione	
	e/o gestione di Centri per la terapia del dolore e Centri	
	oncologici;	
	4. organizzazione e gestione di servizi di équipes	
	socio-mediche, psico-pedagogiche e di medicina scolastica,	

	allo scopo di:	
	- favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di	
	handicap;	
	- realizzare interventi volti alla prevenzione ed al	
	recupero in ordine al disadattamento scolastico, al disagio	
	minorile ed all'abbandono scolastico;	
	- favorire la socializzazione di individui portatori di	
	handicap o soggetti disadattati in età pre e post scolare;	
	- realizzare assistenza igienico sanitaria ed attività di	
	sostegno didattico in orario scolastico e/o ricreativo;	
	- realizzare forme di aiuto che tengano conto delle esigenze	
	globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in	
	difficoltà anche attraverso la creazione di impianti	
	polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport al fine di	
	consentire un armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;	
	- realizzare attività di assistenza a sostegno di bambini	
	anche non portatori di handicap, in età pre-scolare da zero	
	la tre anni;	
	- svolgere attività ricreative volte all'integrazione ed	
	alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;	
	5. istituzione e/o gestione di ludoteche, asili nido, scuole	
	materne, elementari, medie, licei, attività post-scolastiche	
	para-scolastiche e servizi ausiliari di collocamento;	
	prestazione di assistenza ed orientamento ai bambini, allo	
	scopo di cura e salvaguardia, tenendo sempre presenti gli	

	aspetti educativi e pedagogici;	
	6. organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	psichiatrica, nonché realizzazione e/o gestione di centri	
	educativi-riabilitativi e fisioterapici a carattere	
	ambulatoriale, di strutture residenziali con assistenza alla	
	vita quotidiana per anziani e disabili e per tutte le	
	persone svantaggiate e/o affette da malattie degenerative;	
	7. prestazione di assistenza e cure specialistiche	
	riabilitative sociali, sia a domicilio che presso ospedali,	
	spazi dedicati, case e/o villaggi di cura, case di riposo	
	luoghi di villeggiatura (con o senza servizi	
	infermieristici) in favore di anziani, minori, portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, nei settori della scuola, dei	
	trasporti tossicodipendenti, nei settori della scuola, dei	
	trasporti del tempo libero, delle vacanze integrate,	
	dell'animazione culturale; gestione di servizi di mensa	
	presso asili, scuole, ospedali e case di cura;	
	8. prestazione di assistenza a favore delle famiglie	
	bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del	
	delitto, dei detenuti nella fase post-penitenziaria, dei	
	tossicodipendenti, dei portatori di handicap fisici e/o	
	psichici allo scopo di favorire il loro inserimento nel	
	mondo del lavoro;	
	9. istituzione e gestione di consultori familiari;	
	10. gestione, in proprio o conto terzi, di centri di	

	ospedalizzazione diurna, servizi di telesoccorso,	
	teleassistenza, telecontrollo, telemonitoraggio	
	telediagnostica;	
	11. istituzione, gestione e realizzazione di corsi di	
	orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e	
	riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di	
	personale educativo, sanitario e non;	
	12. promozione ed incentivazione di studi e ricerche nel	
	settore dei servizi sociali e sanitari, anche mediante la	
	realizzazione di archivi manuali o computerizzati da	
	utilizzare per la programmazione dei servizi;	
	13. promozione, organizzazione e gestione di seminari di	
	studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello	
	internazionale, nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	14. attività varie volte alla prevenzione ed al superamento	
	di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione	
	del tempo libero in favore di soggetti affetti da problemi	
	psicofisici;	
	15. gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato	
	generale di consulenza;	
	16. editoria e stampa sulle attività relative ai citati	
	punti in oggetto;	
	B) svolgere in proprio o per conto terzi i seguenti servizi	
	e attività finalizzati all'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati:	

	1. progettazione e gestione di iniziative turistiche, di	
	turismo sociale, culturali, ricreative e sportive anche	
	all'interno di parchi, riserve, oasi, aree verdi attrezzate,	
	agriturismi, luoghi di interesse storico e/o culturale e	
	simili per la formazione culturale e l'educazione ai sensi	
	dell'Art.10 della L.R. 2 gennaio 1979 n.1 e dei loro	
	familiari;	
	2. pulizia, sanificazione, custodia, guardiana e portierato	
	di edifici pubblici e privati, scuole, impianti sportivi,	
	spazi verdi, arredi urbani, aree demaniali e attrezzate, di	
	mezzi pubblici, di aree aeroportuali;	
	3. lavaggio, sterilizzazione, stiratura e nolo di	
	biancheria, vestiario, stoviglie, posate, bicchieri per	
	ospedali, comunità, enti pubblici e privati;	
	4. spezzamento, raccolta normale e differenziata, trasporto	
	e smaltimento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione di	
	rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, tossici, nocivi e	
	speciali ospedalieri;	
	5. allontanamento di animali randagi, volatili e	
	accalappiamento cani, accoglimento di animali in strutture	
	adeguate e assistenza veterinaria;	
	6. sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;	
	drenaggio e pulizia di acque portuali; movimento terra ed	
	opere connesse, manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	aree a verde pubblico anche attrezzate;	

	7. deposito, archiviazione e custodia di documentazione	
	cartacea per conto di privati e/o enti pubblici;	
	8. servizi di pulizie, manutenzione e giardinaggio in	
	edifici pubblici, aziende, condomini, ville, parchi con la	
	fornitura di materiale di uso e di consumo e manutenzione,	
	anche straordinaria, di immobili in genere; disinfettazione,	
	derattizzazione, deblattizzazione di locali pubblici e	
	privati;	
	9. trasporto di persone e cose da o per istituti medici,	
	clinici e di riabilitazione al servizio di scuole, mense	
	aziendali, organizzazioni assistenziali, Enti pubblici o	
	privati;	
	10. servizi di ristorazione in genere a favore di Enti	
	pubblici e/o privati di ogni tipo;	
	11. prestazione ed organizzazione, anche a domicilio o	
	presso centri vari, di attività sportive, turistiche ed	
	inerenti al tempo libero ed alla sua fruizione;	
	12. imballaggio e recupero di carta da macero e materiali	
	vari;	
	13. servizi di promozione, marketing, merchandising,	
	organizzazione di eventi, volantaggio, affissione;	
	14. servizi postelegrafonici; di presa, consegna e recapito	
	merci; di trasporti, traslochi e spedizioni; attività	
	artigianali che assecondino l'inclinazione del socio	
	bisognoso;	

	15. costruzione di impianti per la produzione di energia	
	elettrica e loro ristrutturazione e manutenzione;	
	installazione, manutenzione di impianti elettrici,	
	telefonici, radiotelefonici e televisivi; gestione e	
	manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione,	
	di condizionamento; installazione, nonché manutenzione di	
	impianti idrosanitari, del gas, antincendio, ascensori;	
	16. allestimento e gestione di fiere e spettacoli, compagnie	
	teatrali e televisive;	
	17. realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e	
	termali; di centri di incontro per attività culturali e del	
	tempo libero;	
	18. organizzazione ed assistenza a congressi, compresi	
	servizi di traduzione, resocontazione e verbalizzazione;	
	tale servizio, con l'ausilio di steno-tipe, potrà essere	
	esteso anche ai processi negli uffici giudiziari e presso	
	Enti pubblici o privati.	
	In fine del perseguimento dello scopo sociale, la	
	cooperativa potrà inoltre:	
	a) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, purchè	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque	

	forma, in imprese che svolgono attività analoghe o affini	
	ala cooperativa;	
	C) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici	
	provenienti da Enti pubblici o da privati anche a titolo di	
	liberalità o donazione;	
	d) richiedere contributi in conto capitale, crediti a lungo	
	e medio termine, crediti d'esercizio;	
	e) far parte di istituti, associazioni ed organismi anche	
	consortili in qualsiasi forma costituiti;	
	f) acquistare e/o noleggiare automezzi, immobili e strutture	
	ritenute idonee per l'esercizio dell'attività sociale;	
	g) ricevere affidamenti da e stipulare convenzioni con	
	qualsiasi Ente sia pubblico sia privato, relativamente ad	
	opere e servizi inerenti l'attività sociale.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi	
	o elenchi.	
	In ordine alle eventuali attività professionali, la società	
	si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che	
	agiranno sotto la loro personale responsabilità.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti pubblici o privati, direttamente ed indirettamente	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività sopra	
	previste; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	

	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. La modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà	
	intraprendere ed organizzare attività economiche nel campo	
	artigianale, commerciale, agricolo ed industriale.	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	<u>TITOLO III</u>	

	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi	
	dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il	
	diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei	
	sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e	
	che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento) ciascuna.	
	Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in	
	apposita sezione del libro soci i soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività	
	a favore della cooperativa gratuitamente; può essere	
	corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai	
	soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre	
	1991, n.381.)	
	ARTICOLO 7	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di	
	nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se	
	soggetto diverso: denominazione o ragione sociale, sede,	
	codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a	

	rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva	
	attività svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre all'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dagli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	

	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In	
	tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art.	
	8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente statuto, oltre che	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e	
	dell'eventuale sovrapprezzo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	

	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che	
	perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino	
	attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino	
	in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività	
	concorrenti in proprio.	
	Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'organo	
	amministrativo.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	

	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	

	confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto	
	alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare	
	l'applicazione del presente articolo ai soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi	
	dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa	
	intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	

	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o	
	perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale competente per	
	territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere	
	effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di	
	opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	
	a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le	
	richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale	
	diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il	

	diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità del socio, ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	
	alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto	
	e decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si	
	è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il	
	termine massimo di cinque anni dall'approvazione del	
	suddetto bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	

	precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i	
	requisiti, potranno chiedere di subentrare nella	
	partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di	
	eredi e/o legatari questi devono nominare un rappresentante	
	comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione	
	entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione	
	inappellabile.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o	
	legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma	
	scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza	
	dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, idonea documentazione ed atto notorio, o	
	dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli	
	aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	

	Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio	
	risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	<u>TITOLO V</u>	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di	
	parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in	
	genere sono regolate da appositi regolamenti, che non	
	possono essere deteriori rispetto alla legislazione del	
	lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto	
	applicabili, e che determinano i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 19	

	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente	
	in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure	
	all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione	
	di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità	
	analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà	
	possedere un numero di quote il cui complessivo valore	
	superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci	
	cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni, e più precisamente:	

	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	

	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal	
	presente statuto.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai	
	divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà	
	superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio,	

	nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto	
	Nazione di statistica (istat) per il periodo corrispondente	
	a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti	
	all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a	
	scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	

	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla	
	ripartizione dei ristorni.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di	
	bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da	
	attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a	
	quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la	
	ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	

	conforme al dettato legislativo.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo	
	preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi	
	la sua nomina nonostante la non obbligatorietà..	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera	
	dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea),	
	la data della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi	
	a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di	
	ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre	
	nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E -	
	mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto	
	ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	

	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere	
	agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione	
	annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	

	7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed	
	i poteri dei liquidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura	
	dell'organo amministrativo nella relazione di cui	
	all'articolo 2428 del codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più	
	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci	
	giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	

	dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per	
	le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della	
	cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà	
	il voto favorevole della metà dei soci della società aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse	
	maggioranze previste per la prima convocazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto	
	al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non	
	può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	

	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile	
	integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione	
	dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in	
	manca, da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	L'amministrazione della società è affidata ad uno o più	
	amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai	
	soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la	
	composizione entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	

	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato	
	all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di termine	
	essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Quando l'amministrazione della società è affidata a più	
	persone, i soci stabiliscono alternativamente:	
	a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore	
	disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli	
	altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi	
	in ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in	
	forma collegiale di determinate decisioni.	
	Nel caso di nomina di più amministratori con poteri	
	congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in	
	occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli	
	stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero	
	taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti	
	in via disgiunta ed altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti	
	agli amministratori in via congiunta.	

	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per le ragioni dell'ufficio.	
	Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono	
	determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione	
	ai particolari poteri attribuiti.	
	Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del	
	rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo	
	di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione	
	della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori.	
	Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica,	
	per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica	
	non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere	
	proposta da uno qualsiasi dei soci.	
	I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma	
	di amministrazione originariamente prescelta e gli	
	amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica	
	tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei	

	nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 31	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci	
	all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre	
	nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti	
	i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento, nonché un segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede	
	sociale ovvero altrove purché in uno Stato membro	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se	
	nominato.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da	
	spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni	
	prima.	
	Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di	
	Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	

	quando siano presenti tutti gli amministratori e siano	
	presenti o informati della riunione tutti i componenti del	
	collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di	
	ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli	
	argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	componenti, anche disgiuntamente.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;	
	può sempre impartire direttive agli organi delegati e	
	avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	

	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio	
	e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le	
	decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1	
	(poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici).	
	ARTICOLO 32	
	L'amministratore unico o gli amministratori hanno la	
	rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio.	
	Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di	
	Amministrazione, la rappresentanza generale della società	
	spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se	
	nominati.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non	
	costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la	
	rappresentanza generale spetta a ciascuno degli	
	amministratori così nominati, in via disgiuntiva o	
	congiuntiva, a seconda che i poteri di amministrazione loro	
	attribuiti in occasione della nomina, siano da esercitarsi	
	in via disgiuntiva o congiuntiva.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo	

	precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno	
	di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà	
	di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea	
	due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale	
	sarà nominato dall'assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno	
	rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza	
	delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare	
	tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a	
	norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	

	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo	
	amministrativo e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	

	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i	
	soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per	
	legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa	
	da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui la società ha sede ad istanza	
	della parte più diligente; il Presidente del Tribunale	
	provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	<u>TITOLO X</u>	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone	
	contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della	

	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a	
	mutualità prevalente si applica la previsione di cui	
	all'art. 2545-octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità	
	prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.	
	2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	F.to: Giovanna Distefano - Crisafulli Antonino - Federico De	
	Luca - Giuseppe Balestrazzi.	
	"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO	
	ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22 COMMA 2	
	D.LGS.	
	7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.	
	ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO."	